

25116-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

CANCELLIERE
Claudia Pfanelli

Composta da:

MATILDE CAMMINO - Presidente -
PIERO MESSINI D'AGOSTINI
STEFANO FILIPPINI
GIUSEPPE SGADARI
GIOVANNI ARIOLLI - Relatore -

Sent. n. sez. 1141/2021
UP - 13/05/2021
R.G.N. 26280/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che con requisitoria scritta del 23/4/2021 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020;

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 16/10/2019 che, giudicando in sede di rinvio di questa Suprema Corte (sentenza della 6^a Sezione penale n. 49836/2018), ha confermato la condanna alla medesima inflitta dal GUP del Tribunale di Ivrea in ordine al delitto di cui all'art. 572 cod. pen.

1.1. Con il primo motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi del reato.

Quel che la difesa lamenta è una valutazione delle risultanze istruttorie erronea, contrastante con il contenuto delle deposizioni testimoniali - di cui tuttavia riporta in ricorso brevissimi stralci, frutto, sostanzialmente, di travisamento per avere la Corte territoriale asseritamente confuso il "fare brusco" dell'imputata con l'intenzione di arrecare sofferenze e umiliazioni alla p.o. (omissis) (omissis), ospite non autosufficiente della struttura ospedaliera -.

In punto di dolo mancava un'indagine volta all'individuazione della coscienza e volontà di compiere atti di natura vessatoria, cioè di voler porre in essere dei maltrattamenti con continue angherie e soprusi. Ciò in ragione della natura "frettolosa" delle condotte compiute dalla ricorrente verso i pazienti alla stessa affidati. Illogico era ricavare dal tratto negativo e riprovevole delle modalità di comportamento della ricorrente la volontà di compiere abituali gesti vessatori. Né tale natura era desumibile in forza delle dichiarazioni testimoniali acquisite.

1.2. Con requisitoria del 23/4/2021, il P.G. presso questa Corte, ritenendo la manifesta infondatezza dei motivi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. In primo luogo, il Collegio evidenzia l'insufficienza degli elementi difensivi offerti per sostenere l'erroneità della formazione del convincimento giudiziale, stante l'estrema laconicità dei riferimenti probatori, non riprodotti se non per inadeguata sintesi. In secondo luogo, dall'ampia motivazione della sentenza impugnata, risulta invece che la Corte territoriale si è fatta carico di esaminare approfonditamente le dichiarazioni dei testi, da cui ha tratto, del tutto ragionevolmente e coerentemente, il convincimento che l'imputata adottava

gestualità violente e non necessarie nelle fasi dell'assistenza all'anziana signora (omissis) in modo sistematico, come dimostrato dall'atteggiamento sempre intimorito della vittima e dalle dichiarazioni in tal senso di quest'ultima; che l'imputata si scagliava contro le pazienti, e in particolare contro la (omissis), usando anche, e ripetutamente, espressioni gratuitamente aggressive ed offensive (riportate in sentenza), del tutto incompatibili non solo con la tesi della mera assuefazione alla gestualità brusca, ma anche con l'inconsapevolezza di arrecare sofferenza fisica e morale; che, ancora, l'imputata difendeva con le allieve dell'agenzia di formazione il proprio inqualificabile *modus agendi* (consistito nell'eseguire manovre violente, per la rapidità con cui erano agite, sui corpi delle anziane degenti - bisognose, semmai, di maggiore delicatezza - facendo sbattere la faccia contro le sbarre dei letti di contenimento; nel procurare loro lividi; nel mortificarle davanti a tutti quando avevano defecato; nel minacciarle di colpirle; nell'indirizzare loro parolacce e espressioni malauguranti); infine, che l'imputata era stata già redarguita dalla caposala proprio a seguito di lamentele dei pazienti.

Tanto premesso, il fare brusco e frettoloso che caratterizza le ripetute condotte illecite poste in essere dalla ricorrente non le priva della necessaria idoneità causale ai fini dell'integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia. Ciò che rileva, infatti, è che l'insieme delle condotte, siano esse pure di breve durata, siano idonee nel loro complesso a tradursi in un regime che cagioni profonda sofferenza e prevaricazione nei confronti della vittima. E a tale riguardo, la motivazione resa dalla sentenza impugnata sfugge ai vizi di legittimità denunciati, in quanto ha evidenziato come siffatti interventi, seppur di carattere "brusco" e "frettoloso", si fossero tradotti in un regime di cura caratterizzato da abituale prevaricazione e profonda insofferenza nei confronti della p.o. e, più in generale, dei pazienti anziani e non autonomi ivi ricoverati.

Il giudice di rinvio ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio di diritto già enunciato da questa Corte e richiamato dalla stessa sentenza rescindente, secondo cui anche la situazione derivante da un clima instaurato all'interno di una comunità, in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, integri l'abitualità della condotta di cui all'art. 572 cod. pen. (Sez. 3, n. 6724 del 2017, dep. 2018., Rv 272452; Sez. 6, n. 8592 del 2009, dep. 2010, Rv. 246028).

2.2. Anche con riguardo all'elemento soggettivo la sentenza impugnata risulta avere fatto corretta applicazione dei principi dettati da questa Corte in

materia. Il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo invece sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima. Non occorre, in altre parole, che l'agente delibera una volta per tutte di imporre ai soggetti deboli affidati alla sua cura un penoso regime di vita, e concepisca unitariamente le proprie condotte in senso strumentale alla realizzazione di quell'obiettivo, essendo piuttosto sufficiente che le condotte vessatorie siano tenute nella consapevolezza del loro carattere ripetuto, e della loro idoneità a creare una stabile e dolorosa patologia della vita familiare (Sez. 6, n. 1400/2015, Rv. 261799). Con la conseguenza che l'aver ricavato il dolo generico dalla natura dei comportamenti emersi vale da sé ad evidenziare la piena consapevolezza di sottoporre la vittima a mortificazioni e patimenti, morali ma anche fisici, tali da rendere dolorose ed avviliti le condizioni di vita.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue *ex lege* la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 alla Cassa delle ammende in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso, il 13/5/2021.

Il consigliere estensore

Giovanni Ariofli



Il Presidente

Matilde Cammino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 1 LUG. 2021



IL CANCELLIERE
Claudia Pianetti

